

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2012

relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù delle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del regolamento medesimo e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006, stabilisce che entro il 31 gennaio 2008 gli Stati membri trasmettano alla Commissione gli elenchi nazionali delle indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, fornite sui prodotti alimentari. Gli elenchi nazionali devono essere corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente.
- (3) L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, dispone che, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), la Commissione adotti entro il 31 gennaio 2010 un elenco delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento e tutte le condizioni necessarie per l'impiego delle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
- (4) Il 31 gennaio 2008 la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri gli elenchi con oltre 44 000 indicazioni sulla salute. In considerazione delle numerose ripetizioni

emerse dall'esame degli elenchi nazionali e in seguito alle discussioni con gli Stati membri, si è ritenuto necessario procedere alla compilazione — a partire dagli elenchi nazionali — di un elenco consolidato delle indicazioni per le quali era richiesto il parere scientifico dell'Autorità (di seguito «l'elenco consolidato») ⁽²⁾.

- (5) Il 24 luglio 2008 la Commissione ha formalmente trasmesso all'Autorità la richiesta di parere scientifico a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, il mandato e una prima parte dell'elenco consolidato. Altre parti dell'elenco consolidato sono state trasmesse nel novembre e nel dicembre del 2008. La Commissione ha completato l'elenco consolidato con un addendum che è stato trasmesso all'Autorità il 12 marzo 2010. Alcune indicazioni contenute nell'elenco consolidato sono state successivamente ritirate dagli Stati membri prima della loro valutazione da parte dell'Autorità. La valutazione scientifica da parte dell'Autorità si è conclusa con la pubblicazione dei suoi pareri tra l'ottobre 2009 e il luglio 2011 ⁽³⁾.
- (6) Nella sua valutazione l'Autorità ha rilevato che alcune delle indicazioni presentate riguardavano effetti differenti o comportavano insieme lo stesso effetto indicato. Pertanto una indicazione sulla salute considerata nel presente regolamento può riguardare una o più voci dell'elenco consolidato.
- (7) Per varie indicazioni sulla salute l'Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati. Le indicazioni sulla salute cui si riferiscono tali conclusioni e che adempiono alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 devono essere autorizzate a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

⁽²⁾ <http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip>

⁽³⁾ <http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm>

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

